

COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE  
ORGANO DI REVISIONE

**Verbale-Parere del 24.12.2021**

**OGGETTO:** Parere in merito al Piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipate ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. a), del Tuel.

- Richiamato l'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 (TUSP) in base al quale “le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;
- ricevuta e vista la copia dello schema di Delibera per l'approvazione della revisione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Pieve a Nievole al 31.12.2020;
- ricevute e viste le schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni da approvarsi entro il 31.12.2021 (art. 20, co. 1, TUSP) che riportano i dati relativi alle partecipazioni detenute al 31.12.2020;
- considerato che per gli enti locali, l'articolo 42, comma 2, lettera e) del Tuel assegna la competenza in merito alla razionalizzazione delle partecipazioni all'organo consiliare e il termine per provvedere è fissato nel 31 dicembre;
- con riferimento alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie, il parere dell'organo di revisione degli enti locali sarebbe necessario solo nei casi in cui il piano adottato dall'ente contenga misure riconducibili a previsioni di “modalità di gestione dei servizi”, è, tuttavia, da ritenersi opportuno che i piani di razionalizzazione delle partecipazioni siano muniti del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;
- nel quadro delle attività di collaborazione dell'organo di revisione con l'organo consiliare previste dall'articolo 239, comma 1, lettera a), del Tuel, si ritiene opportuno che l'organo di revisione si esprima con proprio parere;
- come rilevabile anche dalle delibere delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti i piani di riordino adottati dall'ente locale rappresentano un momento per valutare non solo

## COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE ORGANO DI REVISIONE

l'avvenuta adozione di misure di razionalizzazione nei casi previsti dalla legge, ma anche il complessivo grado di adeguamento dell'ente e dei suoi organismi partecipati alle nuove regole del Tusp (Corte conti, Sezione controllo Lombardia, n. 199/2018 e nn. 306, 307, 308/2019). Il significato e il valore del piano di riordino delle partecipate sono ben espressi nelle linee d'indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni approvate con deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 22/2018, dove si precisa che “l'evoluzione caratterizzante il processo di razionalizzazione – che da meccanismo straordinario si trasforma in una verifica a carattere periodico e, quindi, a regime – dà dimostrazione della continuità dell'obiettivo legislativo di riordino del settore, tale da richiedere una riflessione costante degli enti in ordine alle decisioni di volta in volta adottate (mantenimento, con o senza interventi; cessione di quote/fusione/dismissione)”. In linea con questo orientamento il parere dell'organo di revisione può divenire un momento di verifica del grado di adeguamento dell'ente e dei suoi organismi partecipati alle nuove regole del Tusp e, in particolare, sull'adeguatezza dell'organizzazione dei controlli posti in essere dall'ente sui propri organismi partecipati per testarne l'efficienza e l'efficacia, infatti l'articolo 147-quater del Dlgs 267/2000 prevede che: “L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. ... l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente”.

Tutto ciò premesso e considerato, il Revisore Unico ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. a), del Tuel esprime **parere favorevole** in ordine al Piano di razionalizzazione in oggetto, raccomandando in particolare con riferimento alla società S.P.E.S. S.c.r.l. l'adozione, da parte dell'ente, di un idoneo sistema informativo in relazione ai servizi e alle attività affidate alla società, che deve riguardare: i rapporti finanziari reciproci tra ente e società; la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società; i contratti di servizio; la qualità dei servizi; il rispetto dei vincoli di finanza pubblica (in questo senso Corte dei Conti Sezione Regionale per la Lombardia delibera n. 8/2021).

**COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE**  
**ORGANO DI REVISIONE**

Si invita l'Ente ad inviare e dare comunicazione allo scrivente organo di avvenuta trasmissione del Piano in oggetto "alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4."

Si raccomanda infine all'Ente di provvedere agli obblighi di pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" dei provvedimenti concernenti la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, così come previsto nell'allegato 1 alla Delibera 1310/2016 di Anac.

Il Revisore Unico  
dott.ssa Manuela Sodini